

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale- febbraio 2017

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO COORDINATO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SAN VITO E USSASSAI.

L'anno duemiladiciassette addì del mese di tra i Sig.ri:

Marco Antonio Siddi, nato a ..... il ....., Sindaco prottempore del Comune di San Vito, C.F....., il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Vito;

Gian Basilio Deplano nato a ..... il ....., Sindaco prottempore del Comune di Ussassai, C.F. ...., il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ussassai,

#### PREMESSO

Che l'Amministrazione comunale di San Vito con delibera di C.C. n. .... del  
, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di  
Ussassai con delibera di C.C. n. .... del ...., esecutiva ai sensi di  
legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata  
ai sensi dell'articolo 98 comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000 e nel rispetto di  
quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R., n. 465 del 04/12/1997;

#### ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di San Vito (classe III) provincia di Cagliari e di Ussassai, (Classe IV)  
provincia Ogliastre, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi  
dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere in modo coordinato ed  
in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo  
risparmio della relativa spesa.

#### ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di San Vito assume la veste di Comune capo convenzione.

#### ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOLIMENTO ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 1 (uno), rinnovabile tacitamente alla scadenza. È previsto il recesso unilaterale con preavviso di 30 (trenta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale da trasmettere all'altro Comune con raccomandata A/R o P.E.C.

È previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare.

In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li.

#### ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il provvedimento di nomina del Segretario comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune di San Vito, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, in accordo con il Sindaco del Comune di Ussassai. Quest'ultimo è tenuto a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco precedente entro 7 (sette) giorni (di calensario) dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso debba rimanere. Qualora non si addivenga all'accordo tra Sindaci e Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del

Comune sede della convenzione.

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di san Vito sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

#### ART. 5 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito per 27 ore nel Comune di San Vito e le restanti 9 nel comune di Ussassai tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei due Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Spetta al sindaco capo/convenzione il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività ai sensi dell'art.53 del D.lgs. n.165-01 e ss.mm.ii., nonchè la concessione di ferie, permessi, congedi, ecc..

## ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune di San Vito, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune di San Vito a) 3/4;

Comune di Ussassai b) 1/4;

Ogni trimestre il Comune di San Vito comunicherà al Comune di Ussassai il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Ussassai provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

## ART. 7 - OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale

titolare della convenzione.

#### **ART. 8 - COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETAI**

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà a trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura U.T.G. di Cagliari, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Sardegna.

#### **ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione è classificata in classe 3 (popolazione compresa dai 3.000 ai 10.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale. Non necessita di riclassificazione in quanto già il Comune capo convenzione è di classe 3.

#### **ART. 10 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione, in duplice originale, sarà registrata in caso d'uso ai sensi.

#### **ART. 11 - NORME FINALI**

Qualsiasi modifica alla presente convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO DI SAN VITO**

**IL SINDACO DI USSASSAI**